

2,6

Attività produttive

Nel corso dell'anno sono state presentate 30 istanze, con un aumento rispetto agli anni precedenti (23 nel 2011, 17 nel 2010). La maggior parte delle stesse (16) si riferisce alla categoria commercio e riguarda problemi dovuti alle autorizzazioni e licenze, 6 sono relative alla categoria piccole e medie imprese, 3, interessano la categoria cooperative, altrettante sono relative alla categoria fiere e mercati, 2 riguardano il turismo.

Con riferimento ai soggetti pubblici interpellati con maggior frequenza si deve rilevare che in 4 casi è stato coinvolto il Comune di Firenze e in altri 4 casi le Direzioni generali della Giunta regionale.

Per quanto riguarda la ripartizione delle istanze in base al luogo in cui si è verificato l'evento, ossia aN'ambito territoriale nel quale è insorto il problema oggetto di segnalazione, la maggior parte delle segnalazioni si riferisce al territorio della Provincia di Firenze (12, pari al 37,5%), mentre le altre sono tendenzialmente equamente ripartite fra le altre province della Toscana.

Le pratiche chiuse nel corso dell'anno sono state 35, 25 delle quali si riferiscono a pratiche attivate nel corso dello stesso anno.

Di queste, 29 hanno avuto un esito positivo e il caso può dirsi risolto (2 invece i casi con esito parzialmente positivo). In 30 casi si è avuta la soddisfazione almeno parziale dell'utente.

Con riferimento a questo settore si intende focalizzare l'attenzione su due questioni particolarmente rilevanti, la prima relativa alta attività di vendita delle opere dell'ingegno a carattere creativo, la seconda all'attività dei compro oro.

Con riferimento alla prima, una cittadina aveva riferito di essersi presentata al Servizio attività economiche del Comune di Pistoia per effettuare la denuncia di inizio attività per vendita di opere del proprio ingegno e di essere stata conseguentemente informata sulla impossibilità di partecipare a fiere e mercati neN'ambito del territorio comunale, stante quanto previsto dal Codice del Commercio di cui alla L.R. n. 25 del 2008.

L'istante - in considerazione di quanto previsto daN'art. 11, comma 2, lett. i) di tale legge che prevede che "le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano [...] a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte nonché dell'ingegno a carattere creativo comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico" - chiedeva dunque alcune informazioni sulla possibilità di commercializzare le proprie opere dell'ingegno e in particolare:

se sia possibile commercializzare le proprie opere dell'ingegno in mercati, fiere e mostre del Comune cui è stata

Atti Parlamentari

66

Camera dei Deputati

presentata denuncia di inizio attività per vendita di opere del proprio ingegno;

se il Comune possa vietare a chi venda o esponga opere del proprio ingegno la partecipazioni a mercati, fiere e mostre;

se sia possibile per un Comune rifiutare ad un'associazione culturale la possibilità di inserire in manifestazioni che si svolgono periodicamente oltre ad operatori commerciali "normali" anche soggetti che vendono o espongono opere del proprio ingegno.

Questo Ufficio interpellava dunque il Settore "Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie" chiedendo un parere in merito. La Responsabile della P.O. "Rete distributiva su aree pubbliche" faceva dunque un quadro della normativa in oggetto, sottolineando che la L.R. n. 28/2005 "Codice regionale del commercio" disciplina lo svolgimento delle diverse attività commerciali (commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa, vendita della stampa quotidiana e periodica, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, distribuzione di carburanti e forme speciali di vendita).

Come già rilevato dalla istante le disposizioni di tale disciplina non si applicano alle fattispecie elencate all'art. 11 ed in particolare "a chi venda ed esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico" (comma 1, lett. i).

Per la vendita delle "opere dell'ingegno" - da intendersi come prodotti originali e difficilmente riproducibili - non è infatti richiesto, ad esempio, né il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui agli articoli 13 e 14 né la presentazione della s.c.a. prevista o il rilascio dell'autorizzazione richiesti dalla disciplina. Tale vendita è assoggettata ad una disciplina speciale diversa appunto da quella dettata dalla L.R. n. 28/2005.

Tale premessa appare doverosa in virtù della circostanza che negli ultimi anni si è assistito alla proliferazione di tantissimi "mercatini" denominati spesso "dell'ingegno" che però non sono da ricondurre a tale categoria in quanto caratterizzati dalla vendita di prodotti non "originali e difficilmente riproducibili", ma piuttosto dalla vendita da parte di privati cittadini di articoli di comune e facile realizzazione (molte volte fabbricati dai cittadini stessi).

Tali prodotti se da una parte costituiscono senz'altro espressione della fantasia e della creatività di chi li realizza certamente non sono da annoverarsi tra le "opere d'arte" propriamente dette.

La prassi che ad oggi si è consolidata, in contrasto con lo spirito della legge, è la partecipazione di soggetti non commercianti né esercenti altra attività produttiva che svolgono l'attività commerciale più volte nel corso dell'anno, pur non essendo in possesso di titolo abilitativo, di iscrizione al registro Atti Parlamentari

imprese, di partita iva e non essendo, dunque, in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.

Queste tipologie di eventi sono piuttosto da ricondurre a quelle manifestazioni commerciali, diverse dai mercati, dalle fiere e dalle fiere promozionali, che si caratterizzano per il loro carattere straordinario, vale a dire per la mancanza della periodicità nel loro svolgimento. Si tratta di quegli eventi organizzati dal Comune "una tantum" e finalizzati "alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive"(art. 29, comma 1, lett. h, L.R. n. 25/2008).

Per lo svolgimento di tali manifestazioni il Comune rilascia le concessioni temporanee anche a favore di soggetti non esercenti il commercio o altra attività produttiva e in tal caso non è richiesto, proprio in virtù dell'eccezionalità dell'evento, il requisito dell'esercizio professionale dell'attività,

La deroga al possesso del requisito della professionalità in capo al cittadino che partecipa ai vari "mercatini" conferma che la partecipazione del medesimo deve rivestire carattere eccezionale, "una tantum", e non deve essere caratterizzata dalla periodicità né tantomeno dalla calendarizzazione del medesimo evento (come invece avviene attualmente).

Sulla base di queste considerazioni la Responsabile trae le seguenti conclusioni:

- è possibile commerciare le proprie opere dell'ingegno, da intendersi come "opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico " al di fuori dei vari mercatini dove invece vengono generalmente commercializzati prodotti di comune e facile realizzazione;
- è invece consentito vendere i propri prodotti erroneamente denominati dell'ingegno e configurabili invece come manufatti di comune e facile realizzazione nell'ambito dei vari mercatini ma in via eccezionale e straordinaria; qualora la partecipazione ai vari mercatini fosse ripetuta il soggetto dovrebbe dotarsi di titolo abilitativo nonché di tutto ciò che comporta la qualifica di operatore commerciale, vale a dire iscrizione al registro delle imprese, possesso della partita iva, obbligo di essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.

Per la partecipazione ai vari mercatini il soggetto non dovrà presentare la s.c.i.a. (segnalazione certificata di inizio attività) non essendo commerciante ma semmai una semplice richiesta sulla base di quanto richiesto al Comune;

- il Comune dovrebbe consentire "una tantum" la partecipazione dei soggetti non commercianti o esercenti altra attività produttiva ai vari mercatini; qualora il soggetto intendesse partecipare più

Atti Parlamentari

volte il Comune dovrebbe richiedere il possesso del titolo abilitativo, l'iscrizione al registro delle imprese, ecc. In caso contrario la mancanza dei requisiti richiesti potrebbe configurarsi come esercizio abusivo dell'attività;

- il Comune può consentire ad un'associazione culturale la possibilità di far partecipare a manifestazioni che si svolgono periodicamente solo operatori commerciali od operatori iscritti nel registro delle imprese. I soggetti privati né commercianti né esercenti altra attività produttiva che vendono i prodotti realizzati da loro stessi possono partecipare solo a manifestazioni a carattere straordinario non caratterizzate dalla periodicità.

Spetta al Comune organizzare correttamente lo svolgimento di tale tipologia di manifestazione e limitare la partecipazione di privati cittadini ad eventi "straordinari", Qualora tale partecipazione si ripetesse più volte è senz'altro da ritenersi che il Comune debba richiedere ai partecipanti il requisito dell'esercizio professionale dell'attività, vale a dire il possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, l'iscrizione al registro imprese, la partita iva e l'obbligo della regolarità con gli adempimenti fiscali e previdenziali.

Per quanto riguarda invece la seconda questione, relativa alla disciplina applicabile all'attività dei compro oro, una cittadina aveva segnalato al nostro Ufficio il divieto di aprire tale attività nel centro storico di Firenze sulla base dell'assimilazione di tale attività al commercio all'ingrosso che il Piano del Commercio su area privata (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 56 del 2011) vieta all'interno del centro storico per salvaguardare le caratteristiche, l'immagine e il decoro di tale bene culturale.

Questo Ufficio ha sottoposto la questione alla Direzione sviluppo economico del Comune di Firenze, sottolineando che ad avviso della istante tale assimilazione non terrebbe conto del fatto che tale attività non comporta scarico e carico della merce, in quanto i fornitori sarebbero i cittadini e i clienti verrebbero invece raggiunti direttamente dal gestore dell'attività, con ciò non compromettendo l'immagine del centro storico.

La Direzione sviluppo economico ha quindi deciso di segnalare la questione al Vice sindaco al fine di un'eventuale revisione del Piano del Commercio su area privata.